

TAR Toscana sez. II - 7 maggio 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da

-XXXXXXX-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di XXXXX del 28/7/2020, notificato al Sig. XXXXXX in pari data, con il quale veniva comunicato il diniego alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessandro Cacciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l'odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato il 10 luglio 2020 alla Questura di -XXXXXXX domanda per il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;

- la domanda è stata respinta poiché, secondo l'Amministrazione, requisito essenziale stabilito dalla legge a tal fine sarebbe lo stato di irregolarità dell'interessato sul territorio nazionale mentre il ricorrente è in possesso di un contratto di lavoro e risulta regolarmente soggiornante, essendo autorizzato a permanere sul territorio nazionale in quanto richiedente protezione internazionale fino alla definizione del procedimento volto al riconoscimento di uno status di protezione;

- il ricorrente ha allora impugnato il provvedimento lamentando di non trovarsi in situazione di regolarità avendo la Commissione territoriale per riconoscimento della protezione internazionale negato il riconoscimento del relativo status;

- si è costituita con memoria di stile l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che.

- risulta in atti che la Commissione territoriale per riconoscimento della protezione internazionale ha emesso provvedimento di diniego il 15 aprile 2020, come da comunicazione della Questura di -XXXXXXXXXX 24 aprile 2020 all'avvocato del ricorrente, e il diniego non è stato notificato al ricorrente per irreperibilità;

- ne seguirebbe, secondo l'Amministrazione, che il ricorrente medesimo al momento di presentazione della domanda avvenuta il 10 luglio 2020 non si trovava in situazione di irregolarità avendo legittimazione a permanere sul territorio nazionale fino alla definizione della procedura di ricorso;

- deve tuttavia ritenersi in senso contrario che la circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro e Politiche sociali n. 2399 del 24 luglio 2020 dà conto della possibilità di coniugare la procedura ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 con quella per il riconoscimento del diritto di asilo, specificando che solo all'atto della firma del contratto di soggiorno lo straniero deve optare per il rilascio del permesso per motivi di lavoro subordinato ovvero per la conclusione della seconda;

- non vi è ragione, valorizzando la ratio della norma volta a stabilizzare la presenza regolare degli stranieri sul territorio nazionale, per non estendere il disposto anche al caso di convivenza tra i procedimenti per il riconoscimento del diritto di asilo e per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020;

- la possibilità di permanenza sul territorio nazionale in pendenza della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è precaria e destinata a venir meno in caso di diniego e l'esclusione aprioristica dalla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo finirebbe col frustrare la logica di stabilizzazione sottesa alla normativa applicata caso di specie;

- ne segue pertanto che l'opzione per il mantenimento del permesso di soggiorno per attesa asilo o per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo avrebbe dovuto essere proposta allo straniero solo nel caso di conclusione con esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda formulata ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. 34/2020 (T.AR. Brescia II, 18 marzo 2021 n. 262);

- il ricorso deve quindi essere accolto in questi termini, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese processuali in ragione della novità della normativa applicata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati...